

SENATO DELLA REPUBBLICA

XIV LEGISLATURA

N. 1528-A

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI, EMIGRAZIONE)

(RELATORE SODANO CALOGERO)

Comunicata alla Presidenza il 15 ottobre 2002

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000

presentato dal Presidente del Consiglio dei ministri e, *ad interim*,

Ministro degli affari esteri

di concerto col Ministro dell'interno

col Ministro della giustizia

col Ministro dell'economia e delle finanze

col Ministro delle attività produttive

col Ministro della salute

col Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

col Ministro per i beni e le attività culturali

col Ministro delle comunicazioni

e col Ministro per l'innovazione e le tecnologie

(V. Stampato Camera n. 2460)

approvato dalla Camera dei deputati il 19 giugno 2002

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 21 giugno 2002*

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Pareri:		
– della 1 ^a Commissione permanente	»	4
– della 5 ^a Commissione permanente	»	5
Disegno di legge	»	6

ONOREVOLI SENATORI. - L'Accordo del giugno 2000 fra Italia e Autorità nazionale palestinese (ANP) rientra nell'ottica della tradizionale politica estera nazionale diretta a sviluppare proficui processi di collaborazione nell'area del Mediterraneo. In considerazione peraltro della particolarità del *partner* dell'Atto internazionale di cui ci si accinge ad autorizzare la ratifica, l'Accordo mira non solamente alla creazione di solidi rapporti culturali e scientifici, ma può costituire anche il presupposto per un generale rilancio delle relazioni economico-commerciali bilaterali che favoriscano il processo di pace in Palestina e preludano alla creazione di un futuro Stato palestinese. La rilevanza dell'Accordo non può sfuggire poi se si tiene conto delle vicende drammatiche che sta vivendo in questo momento l'ANP.

Nel merito l'Accordo in oggetto individua le forme attraverso le quali si prevede di svi-

luppare la collaborazione tra i due *partner* nei settori dell'università, dell'istruzione, degli archivi e delle biblioteche, dei beni culturali e ambientali, dell'editoria, del patrimonio archeologico e artistico, dello sport, della radiotelevisione, dell'informazione scientifica e tecnologica e infine della tele-medicina. Una innovazione rispetto alla prassi dei trattati di collaborazione culturale e scientifica viene poi introdotta tramite l'articolo 19 dell'Accordo, che prevede l'impegno dell'Italia, in coordinamento con l'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro, a fornire formazione e assistenza nel campo della riabilitazione, con riguardo specifico alla costruzione e alla applicazione delle protesi.

Con le considerazioni che precedono, se ne raccomanda pertanto l'approvazione.

Calogero SODANO, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore: BASILE)

8 ottobre 2002

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto
di competenza, parere non ostativo.

PARERE DELLA 5^a COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

(Estensore: CICCANTI)

8 ottobre 2002

La Commissione programmazione economica, bilancio, esaminato il disegno di legge, per quanto di propria competenza, esprime parere di nulla osta.

DISEGNO DI LEGGE
—

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo interinale di collaborazione culturale, scientifica e tecnologica tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione per la liberazione della Palestina, per conto dell'Autorità nazionale palestinese, con nota esplicativa, fatto a Roma il 7 giugno 2000.

Art. 2.

1. Piena e intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 21 dell'Accordo stesso.

Art. 3.

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 339.200 euro per l'anno 2002, in 334.440 euro per l'anno 2003 e in 339.200 euro annui a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

